

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO, SAMMICHELE E MONOPOLI

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno attenersi nel valutare le domande di ammissione a socio della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, Sammichele e Monopoli – Soc. Coop.

I criteri sotto enunciati hanno valore di indirizzo per l'operato del Consiglio di Amministrazione in materia.

Eventuali eccezioni a detti criteri dovranno essere specificatamente motivate dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle condizioni particolari in cui si trova il singolo richiedente.

ART. 1 ASPETTI PROCEDIMENTALI

Le domande di ammissione a socio vengono indirizzate al Consiglio di Amministrazione della Banca e formulate secondo il facsimile di cui all'art. 9 del presente regolamento. Esse sono inoltrate per il tramite dei responsabili di filiale o dal personale che li sostituisce.

L'esame delle domande di ammissione a socio pervenute alla BCC deve esser posto all'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione con frequenza almeno trimestrale.

Il Consiglio può riservarsi di approfondire l'esame di una o più domande di socio nel corso di una seduta successiva, sempre che la delibera di accettazione o di rigetto venga assunta entro il termine stabilito dall'art. 9 dello Statuto Sociale.

La decisione del Consiglio di Amministrazione deve essere portata a conoscenza del richiedente senza ritardo e con mezzi idonei a fornire prova dell'avvenuta ricezione di essa da parte del richiedente.

ART. 2 CRITERI GENERALI

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a socio della BCC, terrà presenti i criteri di carattere generale volti a:

- a) Favorire l'ampliamento della compagine sociale verso clienti e nominativi conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in generale;

- b) Mantenere e/o sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la BCC ha competenza territoriale, in rapporto all'attività esercitata e programmata su ciascuna piazza;
- c) Rispettare, per quanto possibile, un'articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, con riferimento alla categoria di appartenenza del richiedente e possibilmente anche con riferimento alla potenziale qualità di risparmiatore ed utilizzatore di credito, comunque governando un necessario ringiovanimento della base sociale;
- d) Considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a socio che appaiono motivate al fine dell'esercizio concertato del diritto di voto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 385/93.

ART. 3 REQUISITI DI ONORABILITA'

Per l'esame dei requisiti di onorabilità previsti esclusivamente dallo Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può deliberare in ordine all'ammissione, verificando la sussistenza di essi, sulla base di una dichiarazione rilasciata dall'aspirante socio.

Per la verifica dei requisiti previsti come obbligatori per legge dovrà essere acquisita la documentazione richiesta dalla normativa vigente al momento dell'iscrizione a libro soci.

ART. 4 AMMISSIONE A SOCIO DI PERSONE FISICHE REQUISITI DI RESIDENZA E OPERATIVITA'

Per l'ammissione a socio di persone fisiche, deve prestarsi particolare attenzione ai requisiti della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il requisito della residenza è certificato in via ordinaria dal Comune o mediante auto certificazione. Il requisito della operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato secondo i criteri di prudenza. Esso è considerato sussistente quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso gli uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo nella zona di competenza della Banca;
- c) presti collaborazione coordinata e continuativa a favore dei soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e svolga la sua attività prevalente all'interno di essa;
- d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione dell'azienda o comunque dei recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca.

Nei casi di versi dai precedenti, il Consiglio di Amministrazione che ritenga ugualmente sussistente il requisito della operatività con carattere di continuità dovrà darne espressa

motivazione nella delibera di ammissione, pur sempre nel rispetto della normativa esistente.

Non è considerato sufficiente ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nella zona di competenza della Banca.

ART. 5 CRITERI ULTERIORI

Non possono essere ammessi a socio della Banca i soggetti che:

- non abbiano nazionalità italiana;
- siano soci, amministratori, sindaci o dipendenti di società non bancarie, esercenti attività finanziarie e operanti nella zona di competenza della Banca, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti di categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia;
- siano consulenti o promotori finanziari operanti e/o residenti nella zona di competenza della società;
- siano soci, amministratori, sindaci o dipendenti di società bancarie non quotate in borsa oppure che siano amministratori, sindaci o dipendenti di altre società bancarie;
- siano notoriamente conosciuti per aver concorso a produrre dissesti economici e/o finanziari al proprio o altrui patrimonio;
- che ricoprono o hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo Italiano, o della Commissione europea; tali cause di non ammissione operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Banca;
- abbiano subito procedimenti esecutivi, cautelari o conservativi (sia mobiliari che immobiliari) o che comunque abbiano indotto la società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- non abbiano operato significativamente e con carattere di continuità con la Banca nei dodici mesi precedenti l'inoltro della domanda di ammissione, fermo restando gli altri requisiti previsti dal presente regolamento. La valutazione relativa alla "operatività significativa" spetta insindacabilmente al giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Detti criteri dovranno essere applicati anche in caso di ammissione per trasferimento azioni.

In deroga a quanto disposto precedentemente, potranno essere ammessi a socio quei soggetti che, pur non avendo operato significativamente e con carattere di continuità con la Banca nei dodici mesi precedenti l'inoltro della

domanda, ad insindacabilmente giudizio del Consiglio di Amministrazione rivestono specifico interesse dell'Istituto motivato da esigenze di opportunità operativa e le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 30 anni.

Considerata la necessità di allargare con omogeneità la compagine sociale nella zona di competenza territoriale e ritenendo la famiglia fondamentale entità di riferimento nella società civile, viene stabilito (in linea di principio) di assumere a socio della Banca un solo membro per nucleo familiare, ad eccezione delle persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 30 anni.

In deroga ai criteri sopraindicati, tenute presenti anche le limitazioni in materia previste dagli artt. 7, 8 e 15 dello Statuto Sociale che comunque non possono essere soggette a deroga, il Consiglio di Amministrazione potrà accogliere in via eccezionale le domande di ammissione dei soggetti aventi le caratteristiche sopra descritte.

ART. 6

AMMISSIONE A SOCIO DI PERSONE NON FISICHE

Per persone non fisiche si intendono tutti i soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche, dotati o meno di personalità giuridica, purché muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, regolarmente costituiti secondo le varie forme previste dal Codice Civile.

Per le persone non fisiche la sussistenza dei requisiti di onorabilità deve sussistere in capo ai soggetti che svolgono funzioni amministrazione, direzione e controllo.

ART. 7

AMMISSIONE A SOCIO DI PERSONE NON FISICHE REQUISITI DI INSEDIAMENTO ED OPERATIVITA'

Per la individuazione della sede delle persone non fisiche, si fa riferimento alla nozione di sede legale dall'atto costitutivo, a ovvero quella effettiva.

Una persona non fisica si considera operante con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca quando abbia ivi stabilito un'unità locale nella quale svolga un'attività economica effettiva anche se non prevalente nel complesso delle proprie attività.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito dell'operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati all'interno del territorio di competenza della Banca.

ART. 8

AMMISSIONE A SOCIO DI PERSONE NON FISICHE CRITERI ULTERIORI

- Non potranno essere ammessi a socio della Banca i soggetti che non abbiano operato significativamente e con carattere di continuità con la Banca nei dodici mesi precedenti l'inoltro della domanda di ammissione, fermo restando gli altri

requisiti previsti dal presente regolamento. La valutazione relativa alla "operatività significativa" spetta insindacabilmente al giudizio del Consiglio di Amministrazione.

In deroga a quanto disposto precedentemente, potranno essere ammessi a socio quei soggetti che, pur non avendo operato significativamente e con carattere di continuità con la Banca nei dodici mesi precedenti l'inoltro della domanda, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione rivestano specifico interesse per l'Istituto motivato da esigenze di opportunità operativa.

Costituisce elemento necessario dell'esame di ammissione a socio di persone non fisiche l'accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che svolgono in esse funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

ART. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione che lo approva e potrà subire modifiche in conseguenza di successive deliberazioni consiliari in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre approva i facsimile di domanda di ammissione a socio per persone fisiche e per soggetti diversi dalle persone fisiche, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Le domande di ammissione a socio presentate su diverso modello dovranno essere riproposte, ovvero integrate dalla documentazione richiesta.

Con cadenza almeno triennale, Il Consiglio di Amministrazione effettua una verifica sull'intera compagine sociale allo scopo di individuare i soci che non abbiano operato significativamente e con carattere di continuità con la Banca.